

**CONVENZIONE**

**DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO  
DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 39-2021)**

**GARA SIMOG N. 8140909**

**CIG 87416459A7**

**TRA**

*La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.*, con sede legale in Torino (TO), Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del procuratore speciale, dott.ssa Patrizia GAMERRO giusta poteri allo stesso conferiti con atto notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021 (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

**E**

*Marsh S.p.a.*, sede legale in Milano (MI), Viale Luigi Bodio, 33, capitale sociale Euro 520.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01699520159, REA MI – 793418 P. IVA 01699520159, in persona del procuratore speciale dott. Bruno Maria MOLINO giusta poteri allo stesso conferiti da procura in autentica Notaio Giovanni NAI in Milano in data 29 ottobre 2015 – Repertorio n. 12567 registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 3 novembre 2015 al n. 45474 Serie: 1T (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

**PREMESSO CHE**

**a)** la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.a. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

**b)** nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.a. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

**c)** S.C.R.- Piemonte S.p.a., con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 7 maggio 2021, ha indetto una procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 39-2021)", per un importo presunto massimo complessivo dell'appalto pari ad Euro 3.366.742,50:oltre I.V.A, di cui Euro 1.863.405,00 relativi alla durata del servizio di 36 (trentasei) mesi, Euro 1.224.270,00 relativi all'opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ed Euro 306.067,50 relativi all'opzione di proroga ex art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 6 mesi; oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero),

**d)** è stato individuato quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa in cui l'elemento relativo al costo, assume la forma di compensi forfettari annui fissi ed invariabili, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

**e)** con Determinazione del Direttore Appalti *ad interim* n. 197 del 9

dicembre 2021, S.C.R.- Piemonte S.p.a. ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore del Fornitore e, per l'effetto, il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i Servizi richiesti oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

**f)** il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 2339433 di importo pari a euro 87.850,95 emessa da COFACE, e la polizza assicurativa;

**g)** la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.a. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo.

**h)** i singoli Contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'estensione del servizio richiesto, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

**i)** resta espressamente inteso che SCR Piemonte S.p.a. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni

Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi emesse da ciascuna delle stesse emesse;

j) la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.a., il Capitolato Tecnico, l’Offerta del Fornitore, la Cauzione definitiva e la copertura assicurativa.

#### **ART. 2 – NORME REGOLATRICI**

1. L’esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti attuativi è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle

norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni

Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore

in materia di contratti di diritto privato.

2. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare

per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della

medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti che

saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore

attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi, nei quali specificheranno

l'estensione del servizio richiesto e l'Importo. In particolare, la Convenzione

non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno SCR Piemonte

S.p.a., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un

obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza

dell'Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli

Ordinativi deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente

Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

3. Le clausole della Convenzione e dei Contratti attuativi sono sostituite,

modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere

cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in

vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il

Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni

rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche

autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella

Convenzione e nei Contratti attuativi (norme aventi carattere non cogente) e

che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti attuativi, SCR Piemonte S.p.a. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) *Amministrazione/i Contraente/i*: gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.; che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi;
- b) *Contratto/i attuativo/i*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinato, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
- c) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;
- e) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente Convenzione, l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- f) *Ordine Elettronico*: il documento elettronico previsto dall'art. 1, cc. 411-413 della Legge n. 205/ 2017 (Legge di Bilancio 2018) trasmesso

attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) come da Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018;

g) *Servizi*: tutti i servizi e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

#### **ART. 4 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE**

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a prestare i servizi di che trattasi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi, sino alla concorrenza dell'*importo massimo contrattuale*.

3. L'importo massimo come definito nel Disciplinare di gara esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata dei Servizi. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà prestare i Servizi oggetto del presente Atto alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo, anche oltre il limite individuato ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

4. S.C.R.- Piemonte S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

5. I predetti Servizi, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.a., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

#### **ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. La Convenzione avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal 9 dicembre 2021 (data di attivazione dell'esecuzione anticipata del contratto).

2. Detta durata potrà essere:

a) rinnovata, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di

S.C.R. Piemonte S.p.A .almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della Convenzione originaria, per un periodo massimo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinativi.

b) prorogata, previa comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

3. Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti attuativi e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

4. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi.

5. I singoli Contratti attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadono alla scadenza della predetta Convenzione o all'esaurimento delle quantità richieste.

6. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti attuativi.

## **ART. 6 – UTILIZZO DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione.

2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti attuativi si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice Ricezione mediante PEC da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti.

3. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto attuativo.

Pertanto:

a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo quale parte integrante dello stesso;

b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo una cifra pari a Euro 0,00 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

4. L'Ordinativo consiste nel documento in formato elettronico da inviare mediante PEC e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente.

5. Gli Ordinativi dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Importo;

- il CIG della procedura ed il CIG derivato;

- i riferimenti per la fatturazione.

6. È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo, emettere un nuovo Ordinativo prima dell'esaurimento dell'Ordinativo precedente; pertanto, l'Ordinativo emesso da una Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e SCR Piemonte S.p.a. e comunicare loro la non validità dell'Ordinativo ricevuto.

7. sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;

8. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, il servizio oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

9. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo, che recepisca le opportune

correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate;

10. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e SCR Piemonte S.p.a. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

11. qualora venga richiesto da SCR Piemonte S.p.a., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, sullo stato di ciascun Ordinativo.

#### **ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali.
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a consentire alle singole

Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. Piemonte S.p.a., per quanto di

propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle

disposizioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi

compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni

tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale

scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni

Contraenti o da S.C.R. Piemonte S.p.a., per quanto di rispettiva

ragione;

g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a

S.C.R. Piemonte S.p.A, per quanto di propria competenza, le eventuali

variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta

nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi, indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

#### **ART. 8 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo, il Fornitore si

obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun

Ordinativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico,

alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di

seguito indicate.

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base dei

compensi annuali forfettari previsti relativamente a ciascuna tipologia di polizza, fissi e predeterminati, al netto dell'IVA, indicati nel Capitolato tecnico

2. I soprarichiamati prezzi rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

4. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Tutti i predetti corrispettivi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5. Il corrispettivo contrattuale maturerà con cadenza annuale in ciascun anno di riferimento e verrà fatturato dall'Operatore Economico entro il giorno 15 (quindici) del primo mese successivo all'anno di riferimento, salvo diverso accordo tra le parti;

6. Il corrispettivo maturato annualmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche

dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

7. Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura; con riferimento al corrispettivo relativo all'ultima annualità contrattuale il medesimo sarà corrisposto nei termini sopra indicati, salvo l'adempimento da parte del fornitore relativo alla restituzione, entro 60 giorni solari dalla scadenza del contratto attuativo, del file export delle informazioni raccolte nel periodo in cui ha svolto il servizio secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico (par. 10).

8. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.a..

9. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni Contraenti all'atto di adesione delle medesime alla Convenzione.

10. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire

Aziende pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del servizio.

11. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

12. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 7 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

#### **ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI**

1. Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'avvio della Convenzione, è facoltà dell'Appaltatore o di SCR Piemonte S.p.a., tramite il responsabile del procedimento, di chiedere una revisione dei prezzi.

2. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai 12 (dodici) mesi precedenti il mese della richiesta.

3. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

4. L'adeguamento diverrà operativo a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dal Responsabile del Procedimento.

5. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

6. Qualora l'istanza sia inoltrata da SCR Piemonte S.p.a. a mezzo del Responsabile del Procedimento e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l'Appaltatore non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale della Convenzione ai sensi dell'art. 1467 c.c., con preavviso di 15 (quindici) giorni solari, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

#### **ART. 11 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA**

1. SCR Piemonte S.p.a. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio svolto attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a SCR Piemonte S.p.a. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2. A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta di SCR Piemonte S.p.a. dovrà trasmettere una reportistica annuale relativa agli Ordinativi, da consegnare entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare., pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. A seguito della stipula della Convenzione, SCR Piemonte S.p.a. indicherà

al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. SCR Piemonte S.p.a., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio

#### **ART. 12 – PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato al par. 12 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 13 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.a..

2. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente

difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso l'Amministrazione Contraente e SCR Piemonte S.p.a., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui al Capitolato tecnico sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o SCR Piemonte S.p.a., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. Piemonte S.p.a. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole

Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, SCR Piemonte S.p.a., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 14 – GARANZIE E ASSICURAZIONI**

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. Piemonte S.p.a.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.a. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.a. a far data dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi.

5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.a..

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.a..

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.a..

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.a. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni subiti dalle Amministrazioni contraenti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker, e riferiti al periodo contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.a. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa di primaria Compagnia stipulata a norma di legge che copra ogni rischio di responsabilità civile per negligenze ed errori derivanti dall'esercizio dell'attività professionale come previsto dall'art 110 del D. Lgs. 209/2005, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, finalizzata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente, con massimale di almeno € 2.500.000,00, con validità dalla data della convenzione per tutta la durata della stessa ed eventuale proroga e dei Contratti attuativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali

o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti attuativi, pena la risoluzione della Convenzione stessa.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti attuativi, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.a. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto si risolveranno di diritto ai sensi del successivo Articolo 16.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;

- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.a.

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.a. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di servizio, S.C.R Piemonte S.p.a. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.a. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.a. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte S.p.a. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte S.p.a. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

#### **ART. 17 – SUBAPPALTO**

1. Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

*attività di supporto all'analisi di rischio clinico e formazione*

3. In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

4. La quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

**ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.a., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i contratti attuativi e la Convenzione.

3. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui SCR Piemonte S.p.a. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

4. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente Convenzione, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, SCR Piemonte S.p.a. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

5. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui SCR Piemonte S.p.a. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al

verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Convenzione la quale è disciplinata nei seguenti commi.

6. In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di SCR Piemonte S.p.a.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

7. L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di SCR Piemonte S.p.a. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva

della *Convenzione* al Fornitore da parte di SCR Piemonte S.p.a., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi in essere.

9. SCR Piemonte S.p.a., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, un'esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

10. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

#### **ART. 19 – REFERENTE DEL SERVIZIO**

1. Il dott. Marco BERTINO, è il Referente del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente *Convenzione*.

2. La dott.ssa maria Caterina CHIESA, è il sostituto del Referente del servizio, in caso di eventuale assenza di quest'ultimo.

3. Il Referente potrà individuare i referenti operativi per ogni Azienda aderente che dovranno riportare al referente del contratto l'operatività.

4. Il Referente del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto ed adeguato andamento del servizio

5. Il Referente del servizio o suo sostituto assicurano la presenza fisica presso la sede delle Amministrazioni Contraenti con un minimo di 2 volte al mese, su richiesta dell'Ente.

#### **ART. 20 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto attuativo nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

#### **ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2. Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.

6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

## **ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo

sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

4. S.C.R. - Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.a. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

5. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi

dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

6. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.a. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.a. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo.

7. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

8. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.a., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail [presidenza@scr.piemonte.it](mailto:presidenza@scr.piemonte.it) - pec [presidenza@cert.piemonte.it](mailto:presidenza@cert.piemonte.it);

9. Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: [rpd@scr.piemonte.it](mailto:rpd@scr.piemonte.it)

10. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

## **ART. 23 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CLAUSOLA ETICA**

1. Ogni informazione o notizia o dato strumentale correlato alle attività previste nello svolgimento del servizio che vengono comunicati o comunque appresi nel corso dell'incarico dal Fornitore o dai suoi collaboratori e/o dipendenti sono da intendersi riservati ed a uso esclusivo dell'Amministrazione Contraente e non potranno in alcun modo essere utilizzati o comunicati a terzi senza il previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione medesima.

2. Il Fornitore considererà strettamente riservato tutto il materiale e tutte le informazioni fornite dall'Amministrazione Contraente e non diffonderà in alcun modo tale materiale e tali informazioni a terzi.

3. I suddetti obblighi di divieto di comunicazione e di diffusione, in qualsiasi forma, di informazioni, dati o documenti di cui il Fornitore venga a conoscenza possono venir meno solo nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia dato espressa e preventiva autorizzazione scritta.

4. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione dello stesso.

5. Il Fornitore si impegna a non porre in essere attività in violazione alle norme di legge o attività in conflitto di interesse.

## **ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI**

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

## **ART. 25 – DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli

atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 26 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **ART. 27 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it) e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.a. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

#### **ART. 28 – CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.a. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.



*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da: MOLINO BRUNO MARIA  
Data: 17/01/2022 11:03:13

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

\* \* \* \* \*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 26, 27 e 28.

IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

Firmato digitalmente da: MOLINO BRUNO MARIA  
Data: 17/01/2022 11:02:05